



# *Prefettura di Roma*

*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area Seconda Raccordo Enti Locali*  
*C.P.V.L.P.S.*

Prot. 237307/2396/02

Roma, 19 novembre 2013

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari  
presso i Comuni della provincia

LORO SEDI

E p.c.

All' A.N.E.S.V. Lazio  
Via di Villa Patrizi, 10  
Fax 06 45481356

ROMA

**OGGETTO:** Normativa concernente la detenzione di animali considerati pericolosi da parte di circhi e mostre faunistiche — Art. 6 della L. 7.2.1992, n. 150.

Il Corpo Forestale dello Stato ha segnalato al Ministero dell'Interno difficoltà nello svolgimento dei controlli di competenza sul rispetto del divieto di detenzione di animali pericolosi di cui alla legge 7.2.1992, n. 150, con particolare riguardo alle eccezioni previste dall' art. 6, commi 3 e 6, lett. b), della stessa legge.

La previsione di cui al comma 3 riguarda coloro che, essendo detentori di esemplari di animali pericolosi, alla data di entrata in vigore della legge citata, erano tenuti a farne tempestiva denuncia alla locale Prefettura, che poteva autorizzare la prosecuzione della detenzione, d'intesa con le autorità sanitarie competenti.



# *Prefettura di Roma*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area Seconda Raccordo Enti Locali*

*C.P. V.L.P.S.*

La previsione di cui al comma 6 riguarda, invece, i circhi e le mostre faunistiche permanenti e viaggianti nei confronti dei quali sia stata rilasciata dalla stessa Prefettura, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione scientifica CITES una apposita dichiarazione di idoneità alla detenzione di detti animali. I criteri formulati dalla predetta Commissione sono stati approvati con delibera del Ministero dell'Ambiente in data 10.5.2000.

Il Corpo Forestale al riguardo ha rilevato che frequentemente, vengono rilasciate agli interessati autorizzazioni alla detenzione e dichiarazioni di idoneità il cui contenuto risulta privo di una indicazione precisa degli elementi di fatto sulla base dei quali il giudizio è stato reso (elenco degli animali detenuti o che possono esserlo, strutture di custodia utilizzate, ecc.) rendendo difficile il riscontro di eventuali illegittimità con il decorso del tempo, per la possibilità che siano intervenute variazioni non dichiarate negli stessi elementi rispetto al momento della verifica iniziale.

Ciò viene Tale circostanza assume rilievo sia riguardo all'autorizzazione di cui al citato comma 3, in relazione alla eventuale prole degli animali autorizzati, in mancanza di un obbligo legale di loro sterilizzazione, sia - soprattutto - con riguardo alla dichiarazione di idoneità di cui al comma 6.

Come è noto, il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 557/B.10089.G (27) del 22.2.2002 ha chiarito doversi individuare nel Prefetto l'Autorità competente al rilascio della dichiarazione di idoneità in parola ed ha dettato, altresì, le linee essenziali del relativo procedimento che coinvolge la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e la ASL territorialmente competente. La direttiva ha precisato che, nelle ipotesi in cui si verificano delle variazioni nelle condizioni o delle strutture di custodia degli animali o un incremento numerico di questi ultimi o delle specie detenute *"si dovrà necessariamente procedere ad una ulteriore verifica e, conseguentemente, al rilascio di una dichiarazione di idoneità integrativa da parte della Prefettura della provincia in cui è localizzato il circo e/o la mostra faunistica"*.



# *Prefettura di Roma*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area Seconda Raccordo Enti Locali*

*C.P. V.L.P.S.*

Al fine di assicurare la effettività di tale prescrizione ed una uniforme applicazione della normativa in questione sul territorio nazionale, che *renda* possibile il riscontro della permanenza dei requisiti che hanno reso possibile il rilascio dell' autorizzazione e la dichiarazione in questione, si richiama l'attenzione sulla necessità che detti titoli riportino almeno le seguenti indicazioni essenziali:

1. le generalità della persona fisica destinataria dell'autorizzazione ovvero la denominazione del circo o della mostra faunistica destinatari della dichiarazione di idoneità, il loro rappresentante legale ed il gestore/gestori, corredati dal codice fiscale ovvero dalla partita IVA;
2. le specie degli animali ed il numero massimo degli esemplari autorizzati ad essere ospitati;
3. una sintetica descrizione delle strutture utilizzate per la custodia;
4. le eventuali condizioni che il destinatario del provvedimento deve rispettare.

Quanto sopra indicato, in linea con i criteri e le prescrizioni messi a punto dal CITES di cui alla citata delibera ministeriale del 10.5.2000, per opportuna conoscenza e norma.

Si rappresenta, infine, che sul sito della Prefettura di Roma [www.prefettura.it/roma](http://www.prefettura.it/roma) – **Attività Enti Locali – Spettacolo** - è consultabile la normativa citata.

FN

IL PREFETTO  
(Pecoraro)